



Bruxelles, 20 febbraio 2015
(OR. en)

5347/1/15
REV 1

ENER 11

NOTA PUNTO "I/A"

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| n. doc. Comm.: | 16844/14 ENER 510 + ADD 1 |
| Oggetto: | REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE del XXX che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati - Decisione di non opporsi all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo) |

1. Essendo la misura prevista conforme al parere del comitato competente, la Commissione ha sottoposto al Consiglio, per controllo, il progetto di misura in oggetto¹, secondo la procedura stabilita all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio². Poiché la Commissione ha trasmesso il progetto di misura l'11 dicembre 2014, il Consiglio dovrà decidere se opporsi all'adozione da parte della Commissione entro l'11 marzo 2015.

¹ 16844/14 ENER 510 + ADD 1.

² Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

2. Durante la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 28 gennaio 2015, la Francia ha sollevato obiezioni sul progetto di misura adducendo a motivo il fatto che esso eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base e non rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
3. Il Gruppo "Energia" ha esaminato il progetto di misura durante la riunione del 17 febbraio 2015 e ha ascoltato una presentazione della Commissione e la valutazione effettuata dal rappresentante del Servizio giuridico del Consiglio. Le delegazioni, ad eccezione della Francia, hanno constatato che non vi sono motivi che giustifichino un'opposizione del Consiglio all'adozione del progetto di misura³. La Spagna ha indicato che non prenderà alcuna posizione riguardo al suddetto progetto.
4. Si propone pertanto al Coreper di raccomandare al Consiglio di confermare le suddette posizioni e di concludere che non sussiste alcuna maggioranza qualificata per opporsi al progetto di misura. Ne consegue che, salvo opposizione da parte del Parlamento europeo, la Commissione adotterà il progetto di misura, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera d), della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

³ L'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possa opporsi all'adozione di tali misure, adducendo a motivo della sua opposizione il fatto che il progetto di misure sottoposto eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che il progetto non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità.